



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

ANNO 2021
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 19:00, in modalità telematica ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 18/2020, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Donda Eleonora	Capo Gruppo	Presente
Bregant Francesca	Vice Sindaco	Presente
Gallo Tommaso	Consigliere	Presente
Medeot Simona	Consigliere	Presente
Filiput Lucina	Consigliere	Assente
Silvestri Franco	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Pipp Corrado	Capo Gruppo	Presente
De Biasio Manuela	Consigliere	Presente
Romano Antonella	Consigliere	Presente
Tegon Chiara	Consigliere	Assente

Presiede il Sindaco, Sartori Luca

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, ad opera del comma 702, art.1, della Legge n. 147/2013;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi dal 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01 agosto 2014, è attualmente in vigore limitatamente alla componente Tari.
- L'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà che la tassa rifiuti sia calcolata, oltre che sulla base dei parametri tradizionali (superficie dell'immobile e numero dei componenti l'utenza) anche sulla quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti;
- Il regime di tassazione puntuale -TARIP- sarà pertanto sperimentato nel 2022 per poi trovare piena applicazione l'anno successivo;

Vista la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2022*”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

Considerato che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art.1, co. 24 del D.lgs.116/2020), e interviene:

- fornendo una nuova definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs.152/2006;
- fornendo una nuova classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs.152/2006;
- eliminando il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, prima riconosciuto ai Comuni
- prevedendo la possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 le quali potranno scegliere di avvalersi di operatori privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento:

1. secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinques del Codice Ambientale.

2. secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b), g), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e iveicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinques. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia), vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/9/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

6. all'art. 3, commi 3-5 viene disciplinata la tassazione in regime di tassa rifiuti puntuale.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento della tassa rifiuti in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) richiamate nonché del passaggio al regime di TARIP.

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip) è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materie.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

UDITA l'illustrazione del Sindaco.

Il consigliere Pipp chiede se il cittadino potrà conoscere il risparmio nel caso di una raccolta molto attenta.

Replica il Sindaco precisando che la componente di spesa è composta da una parte fissa ed una variabile. Ciò premesso, un'attenta gestione della raccolta potrà determinare un risparmio dal 15% al 20% della spesa.

Il consigliere Pipp annuncia il voto contrario in quanto, stante l'andamento dei costi degli ultimi anni e stante la situazione finanziaria di Isontina Ambiente s.r.l., non fa presupporre in concreto una diminuzione dei costi.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto.

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari n. 3 (minoranza), astenuti nessuno, presenti e votanti n. 11 consiglieri,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip) che abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01 agosto 2014;
2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del regolamento, nei termini e nelle modalità di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con separata votazione e voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari n. 3 (minoranza), astenuti nessuno, presenti e votanti n. 11 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. n.21/2003 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip)*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 17 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FABIO CARLINI



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip)*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 17 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CATERINA BORDON

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Luca Sartori

Il Segretario comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 27/12/2021 a tutto il 10/01/2022, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 27/12/2021 al 10/01/2022, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003.

Comune di Mariano del Friuli, li 27/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Flavio Pecorari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
- diverrà esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, li 27/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Flavio Pecorari

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Flavio Pecorari